

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

**col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**col Ministro delle finanze**

(VISCO)

**col Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

**col Ministro del commercio con l'estero**

(FANTOZZI)

**col Ministro per i beni culturali e ambientali**

(VELTRONI)

**e col Ministro dell'ambiente**

(RONCHI)

*(V. Stampato Camera n. 2218)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 15 gennaio 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 16 gennaio 1997*

---

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sui rapporti di amicizia e  
di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica  
slovacca, fatto a Roma il 7 giugno 1993**

---

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sui rapporti di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, fatto a Roma il 7 giugno 1993.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 del Trattato stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato il lire 19 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.







































































